



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE**

**SERVIZIO VIII – UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO FORESTALE -
TRAZZERALE ED USI CIVICI
UNITA' OPERATIVA 2 – DEMANIO FORESTALE**

Esercizio del pascolo nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale

L.R. 6 aprile 1996 n.16 e smi _ Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 art.6 comma 1, 4 e 4bis

Proposta di Individuazione dei lotti pascolivi
e della procedura di affidamento in concessione - Anno 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Con l'art 108 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» veniva istituita "l'Azienda Speciale del Demanio Forestale di Stato" per provvedere, mediante l'ampliamento della proprietà boschiva dello Stato, alla formazione di riserve di legnami per i bisogni del paese e per dare con un razionale governo di essa, norma ed esempio ai silvicoltori nazionali.

Le sue funzioni vennero successivamente attribuite, in Sicilia, all'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, istituita con Legge regionale 16 aprile 1949 n. 10, ed oggi transitate al Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

L'esercizio del pascolo nei terreni boscati è disciplinato:

- dall'art.9 del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267
- dalla LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 16 e smi "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione".

Quest'ultima prescrive tra l'altro, all'art.8 comma 1, che l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana "*adotti appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo ed alla raccolta dei frutti del sottobosco da essa gestiti*".

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dal citato art.8, l'Azienda FF DD ha diramato negli anni una serie di direttive che, in buona sostanza, con le limitazioni imposte dal RDL 3267/1923, hanno consentito la concessione annuale onerosa a canone fisso di aree da destinare al pascolo agli allevatori che ne avessero fatto richiesta. Si citano a tal proposito:

- il D.DD.GG. n.1372 del 31.12.2013 con il quale vengono determinate le *“Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1 comma 1 Legge regionale 10 giugno 2012, n.33)*
- la Dipartimentale prot. n.18241 del 11.10.2014 - Concessione erbe da pascolo annata 2014-2015).

L’emanazione del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed in particolare quanto previsto dall’art.6 commi 1, 4 e 4bis che così recita:

Art. 6 Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili

1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.

imponessa, anche alle Amministrazioni pubbliche gestori di *dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile*, l’applicazione in materia di concessioni dei disposti legislativi di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, nonché l’applicazione di specifiche modalità di individuazione dei concessionari di beni demaniali attraverso procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Il richiamo al disposto dell’art.6 veniva peraltro ribadito con DECRETO 2 agosto 2013 n.135/gab dell’Assessore regionale delle risorse agricole ed alimentari Direttive in materia di concessioni pascolo, laddove, con l’art.1 *“...il dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, per il tramite dei propri uffici provinciali, effettua una ricognizione sulle superfici demaniali gestite al fine di individuare ulteriori aree da destinare a nuove concessioni pascolo, che saranno assegnate attraverso procedure di evidenza pubblica con priorità per giovani agricoltori ai sensi della normativa comunitaria”*.

Premesso quanto sopra, questo Servizio, con note prot. n. 22860 del 23.10.2015, prot. n. 26154 del 24.11.2015 e prot. n. 27602 del 09.12.2015, indirizzate agli Uffici Servizi per il Territorio ed alla Direzione della RNO Zingaro, ha richiesto, e successivamente sollecitato, una proposta di individuazione delle aree nude, miste o boscate da destinare al pascolo nel territorio di competenza,

con l'evidenziazione delle aree concedibili anche poliennalmente (max sette anni); considerata la diversità della concessione pluriennale rispetto alla concessione annuale, è stata data l'indicazione di individuare prioritariamente tali aree tra quelle nude o miste, suscettibili e disponibili per la concessione pluriennale a pascolo, destinate a ridurre la pressione pascolativa sulle aree boscate (già acquisite ai sensi degli artt. 8 comma 2 e 31 comma 1 lett. c) e d) l.r. 16/1996 e s.m.i.).

Nella stesse note oltre che a definire le tipologie di concessione prevedibili, si è provveduto anche a delineare l'iter procedurale attivato dal Dipartimento, con riferimento alle principali norme già citate ed ai protocolli di legalità firmati dal Presidente della Regione.

VISTI pertanto i seguenti provvedimenti legislativi relativi all'affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa, e alla gestione del Demanio Forestale Regionale:

- Legge n.567/1962 e s.m.i (Norme in materia di affitto dei fondi rustici),
- Legge n.203/1982 (Norme sui contratti agrari),
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed in particolare l'art. 5, i commi 1 e 4 dell'art. 6;
- RDL 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani",
- RD 5 ottobre 1933 n.1577 "Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di stato per le foreste demaniali"
- Legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
- Legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;

VISTO il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012

VISTO l'atto d'indirizzo costituito dal Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura n.135/GAB del 02/08/2013 *Nuove modalità di concessione di pascoli demaniali e arnie pubblicato sulla GURS n.39 p.I del 23.08.2013;*

VISTE le proposte pervenute a questo Servizio a cura degli Uffici Servizi per il Territorio e della Direzione della RNO Zingaro

viene redatta dal Servizio VIII *Utilizzazione del demanio forestale, trazzerale ed usi civici*, la presente Proposta di: **"Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione- Anno 2016"** per l'esercizio del pascolo nei terreni del demanio forestale gestiti dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale.

Illustrazione della Proposta

La presente Proposta, redatta a seguito della ricognizione effettuata attraverso gli Uffici periferici, individua le superfici del Demanio forestale regionale gestite da questo Dipartimento, da destinare a concessioni di pascolo stagionale, per l'anno 2016, o poliennale, e, nella sua veste definitiva, si compone di n.10 Schede riepilogative riferibili agli Uffici Servizio per il Territorio delle nove province della Sicilia ed al territorio di competenza della Direzione della Riserva Naturale Orientata "Zingaro".

Per ogni scheda, per ambito provinciale e territoriale, sono state individuate le aree, suddivise in lotti identificabili singolarmente e riportanti, rispettivamente:

- gli identificativi catastali (Comune, foglio di mappa, particella);
- l'indicazione della possibilità di concessione annuale e/o poliennale (sette anni);
- eventuali ulteriori note ritenute necessarie;
- corografia 1:25.000;
- sintetica descrizione dei lotti;
- determinazione del canone concessorio

Per quanto riguarda i canoni concessori posti a base di gara, per le aree a pascolo stagionale si è fatto riferimento alle tariffe stabilite dal D.DD.GG.n1372/2013 mentre, per le aree destinate a pascolo poliennale (cui non si fa menzione nel citato D.DD.GG.n1372/2013), si è fatto riferimento al valore del canone adottato nelle analoghe procedure messe in atto dalle Aziende silvopastorali di Troina e Nicosia che hanno condotto a canoni di aggiudicazione sicuramente vantaggiosi per l'Amministrazione.

Procedura di affidamento dei lotti pascolivi

Come già detto in precedenza, l'emanazione del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed in particolare quanto previsto dall'art.6 commi 1, 4 e 4bis, impone anche alle Amministrazioni pubbliche gestori di *dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile*, l'applicazione in materia di concessioni dei disposti legislativi di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, nonché l'applicazione di specifiche modalità di individuazione dei concessionari di beni demaniali attraverso procedure di affidamento ad evidenza pubblica.

Al fine pertanto di favorire la massima evidenza pubblica e trasparenza e garantire la partecipazione alla procedura di assegnazione dei lotti pascolivi al maggior numero di operatori economici, secondo quanto previsto dall'art.6 comma 4 e 4bis del D.Lgs 228/2001 e dell'art.1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/2013, ed ai fini della uniforme applicazione delle procedure di affidamento dei lotti che saranno messe in atto da tutti gli Uffici periferici del Dipartimento, sono stati predisposti i seguenti atti:

1. Schema di Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all'assegnazione dei lotti pascolivi - MODELLO 1A _ Manifestazione d'interesse
2. SCHEMA della Lettera d'Invito alla licitazione privata
 - MODELLO A1 _ Domanda di partecipazione
 - MODELLO A2 _ Autocertificazione nei casi di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011
 - MODELLO A3 _ Informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva conviventi
 - MODELLO A4 _ Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA
 - MODELLO A5 _ Protocollo di legalità
 - MODELLO B _ Offerta economica
3. Schema di Capitolato Speciale d'Oneri
4. Schema della Concessione

Le norme che disciplinano l'esercizio del pascolo e la partecipazione e l'ammissione alle procedure di affidamento dei lotti pascolivi vengono dettagliatamente descritte rispettivamente nello Schema di Capitolato Speciale d'Oneri e nello Schema della Lettera d'Invito alla licitazione privata e suoi allegati modelli.

L'individuazione dell'affidatario della concessione avverrà mediante licitazione privata (ex art. 6 del D.lvo 228/2001), e sarà preceduto dalla pubblicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento, nonché presso gli Albi degli Uffici e presso gli Albi dei Comuni ove ricadono i lotti individuati, dell'Avviso per la manifestazione di interesse pubblico all'assegnazione dei lotti pascolivi.

Raccolte le Manifestazioni di interesse (trasmissione a cura degli interessati del "**Modello 1A** _ Manifestazione d'interesse"), ciascun Ufficio, verificata la regolarità delle richieste di invito alla gara, provvederà ad invitare formalmente alla licitazione privata i soggetti che ne abbiano fatto richiesta ed ammessi alla stessa, mediante Lettera di invito - (**Modello LI**) la quale, unitamente all'Avviso Pubblico, ed ai relativi allegati (**Modelli A1-A2-A3-A4-A5-B**), costituisce la *lex specialis* della procedura di affidamento. Nell'invito alla procedura, che verrà inviato esclusivamente con raccomandata A/R o posta elettronica certificata, saranno indicati i termini entro i quali presentare l'offerta e la data, l'ora ed il luogo fissati per lo svolgimento della stessa.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 6 del D.lvo 228/2001, nel caso manifesteranno interesse all'avviso pubblico i giovani imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del codice civile, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avverrà in favore degli stessi, senza esperimento di gara, al canone base indicato nell'avviso pubblico, e previa verifica dei requisiti in capo all'affidatario di poter contrarre con la pubblica amministrazione.

In sede di aggiudicazione vigono i disposti dell'art 51 comma 2 della Legge 3 maggio 1982 n.203 (Diritto di preferenza) e dell'art 4 bis della stessa Legge (Diritto di prelazione).

Natura e modalità di stipula delle Concessioni _ Applicazione dell'art.45 Legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui Patti Agrari).

Visto il comma 4 dell'art.6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), l'amministrazione, avvalendosi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, procederà alla stipula degli atti di Concessione in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall'art.45 della Legge n.203/82 (minor durata dei contratti – determinazione del canone concessorio).

La natura delle concessioni a pascolo stagionale, per l'anno 2016, o poliennale, oggetto della presente proposta, da stipularsi come detto in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ha reso necessaria la convocazione delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per l'esame ed il parere di competenza sulla procedura di scelta degli affidatari.

Con nota Dip.le prot.n.29138 del 28.12.2015 sono state convocate le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in Sicilia (Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Coldiretti Sicilia) alla riunione tenutasi il giorno 30 dicembre 2015, al fine di acquisire il parere e le osservazioni di competenza sulla presente proposta, con particolare riferimento allo Schema dell'Atto di Concessione predisposto dal Dipartimento per l'affidamento dei lotti pascolivi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall'art.45 della Legge n.203/82.

I lavori proseguivano nella seduta del 26 gennaio 2016 e si concludevano con la sottoscrizione per approvazione dello "Schema di Concessione" che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura in argomento. (In allegato i Verbali della riunione dei giorni 30 dicembre 2015 e 26 gennaio 2016).

La stipula dell'Atto di Concessione dovrà avvenire sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara così come imposto dalla legge.

Lo stesso verrà sottoscritto, come conferma di validità, dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative prescelti dalle parti per le finalità di cui all'art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall'art 45 della L. 203/82 (efficacia degli accordi).

Applicazione della Direttiva Assessoriale n.42517/2015

Ai fini della completa definizione dei lotti pascolivi disponibili, la presente Proposta comprende anche i lotti per i quali nell'anno 2015 il Dipartimento, alla luce della Direttiva Assessoriale prot.n.42517 del 5 giugno 2015 avente per oggetto "Direttiva concernente la disciplina delle concessioni relative alle aree demaniali per uso agricolo", ha manifestato la disponibilità condizionata al rinnovo per gli anni successivi delle concessioni a pascolo rilasciate per l'anno 2015 a quegli imprenditori agricoli che ne avevano fatto richiesta in quanto sottoscrittori di specifici impegni agro-ambientali (partecipazione alle misure del PSR 2007-2013) o titolari di istanze avviate in procedimenti amministrativi afferenti i bandi comunitari del PSR 2014-2020 Misure 10, 11, 12 e 13 (in corso di istruttoria o già positivamente esitate).

Al fine di perfezionare gli impegni già assunti dall'amministrazione, per detti lotti ciascun Ufficio provvederà, preliminarmente alla pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, a comunicare, con raccomandata A/R, a tutti gli imprenditori ai quali sia stata rilasciata nell'anno 2015 la sopra detta manifestazione di disponibilità, la possibilità di procedere alla formalizzazione degli atti di Concessione poliennale, in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, così come previsto dall'art.45 della Legge n.203/82, a condizione che l'imprenditore produca istanza di rinnovo poliennale all'amministrazione, allegando alla stessa la documentazione di propria competenza ai fini della verifica da parte dell'amministrazione della veridicità degli impegni assunti ed afferenti le misure comunitarie sopra dette.

L'Amministrazione, raccolte le istanze degli imprenditori agricoli rientranti nella casistica sopra detta, avvierà il procedimento di verifica dei requisiti in capo al richiedente di poter contrarre con la pubblica amministrazione e proporrà, in caso di positivo riscontro, la sottoscrizione della Concessione poliennale secondo lo "Schema di Concessione" approvato e sottoscritto dalle Organizzazioni Professionali Agricole ed allegato alla presente Proposta.

Il canone concessorio resta determinato in quello stabilito come canone annuo posto a base d'asta per i lotti richiesti, così come individuati nella presente Proposta.

Conclusioni

Gli atti proposti, pur non costituendo (per ovvi motivi di tempestività causa l'approssimarsi della stagione pascoliva) piena applicazione del disposto dell'art.8 della L.r. 16/96 e s.m.i (emanazione del Regolamento all'esercizio del pascolo), si reputano idonei, nell'immediato, al soddisfacimento del pubblico interesse, e conformi alla procedura imposta dalle leggi vigenti in materia, così come sopra richiamate, potendo costituire di fatto già un primo passo formale verso il redigendo Regolamento, sia

per le modalità di esercizio e le prescrizioni tecniche contemplate dal Capitolato Speciale d'Oneri predisposto, sia in termini di conformità alla normativa vigente in merito alla procedura proposta per l'affidamento dei lotti pascolivi.

Palermo, 1° febbraio 2016

Il Dirigente della UO
Antonino Pumo

firmato

Il Dirigente del Servizio
Maurizio Lorenzo Oddo

firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
Felice Bonanno

firmato